



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 12 marzo 2015, n.66**

Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Sud dell'ASL FG e parere favorevole nei confronti della "San Francesco s.r.l." per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale e n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014, nella unica sede in Cerignola alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A.

### **IL DIRIGENTE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accredamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche (Comunità riabilitativa assistenziale, Comunità alloggio, Gruppo Appartamento e Centro Diurno), tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che "in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutiva [...]".

Solo successivamente, tuttavia, con il Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura "che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi", con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 - "Progetto Obiettivo Materno-Infantile", è stabilito "tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane o ad alta densità di popolazione", mentre "per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale";

- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che "accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentano di: acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con

le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente”, organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è “tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti”, come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 - “Progetto Obiettivo Materno-Infantile”.

Con nota prot. 22765 del 04/10/2013 il comune di Cerignola ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ai fini della verifica di compatibilità di cui all’articolo 7, L.R. n. 8/2004, l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta dalla “San Francesco s.r.l.” avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5, di un “Centro Terapeutico per Minori Residenziale e Semiresidenziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 9 del 10/02/2010 art. 1 e 2 da istituire alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A del comune di Cerignola”, con allegate, C.I.L., relazione tecnica e piantina catastale del progetto.

Tenuto conto degli orientamenti nel frattempo espressi dal T.A.R. Puglia con sentenza n. 185 del 07/02/2013, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 510 del 04/02/2014, sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le “idonee procedure per selezionare i soggetti interessati” di cui all’art. 8 ter, comma 5, D. Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.”.

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria.”.

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: “Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica

positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...).

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale